



TRIBUNALE DI L'AQUILA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice dott.ssa **Guendalina Buccella**;

LETTI gli atti del procedimento nei confronti di:

- [REDACTED]
domiciliato per la funzione presso la Procura della Repubblica [REDACTED]
d'ufficio dall'avv. Eleonora Scarfagna;

ESAMINATA la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero;

PRESO ATTO dell'opposizione proposta, con riferimento alla posizione [REDACTED]
nell'interesse di [REDACTED]

CELEBRATA il 20 aprile 2022 l'udienza in camera di consiglio, alla quale, pur a fronte di rituali notifiche, nessuno è comparso;

LETTA la memoria difensiva trasmessa dalla difesa dell'opponente;

RITENUTO che la richiesta del Pubblico Ministero sia fondata e debba trovare accoglimento, atteso che, pur a fronte della palese sproporzione degli strumenti utilizzati nella localizzazione del [REDACTED] solo fine *ufficiale* di procedere alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel p.p. 598/20 RGNR pendente a suo carico per il reato di cui all'art. 368 c.p. – condotte eventualmente rilevanti in sede disciplinare –, nessuno dei reati ipotizzati dal denunciante risulta integrato; ed, infatti, con riferimento all'ipotizzato delitto di abuso d'ufficio, pur avendo il Pubblico Ministero disposto l'acquisizione di tabulati e file di log non già per l'accertamento o la repressione di un reato, bensì per localizzare l'indagato cui meramente notificare un avviso di conclusione delle indagini preliminari – e, quindi, in violazione del dettato di cui all'art. 132 d.lgs. 196 del 2003 –, pare evidente come lo stesso abbia agito non già con l'intenzione di recare al [REDACTED] un danno ingiusto (non essendo emerso, d'altra parte, alcun pregresso rapporto, che giustifichi una sorta di accanimento), ma per completare il procedimento notificatorio a garanzia dell'indagato, senza ricorrere alla declaratoria di irreperibilità dello stesso – della quale, peraltro, sostanzialmente ricorrevano i presupposti; inoltre, il reato in questione non risulta integrato anche in considerazione della recente novella normativa, che ha modificato l'art. 323 c.p., limitando la rilevanza

Handwritten mark

penale a quelle condotte violative di specifiche regole comportamentali, dalle quali non residuino margini di discrezionalità, non ricorrenti nel caso concreto; non sussiste, inoltre, neanche l'ipotizzato reato di accesso abusivo a sistema informatico – condotta peraltro posta in essere dal personale della sezione di PG, nemmeno identificato, non dal Pubblico Ministero, neppure in via mediata, con conseguente incompetenza di questo ufficio –, atteso che la consultazione della banca dati riservata è avvenuta nel legittimo esercizio delle funzioni ed, in particolare, nell'ambito dell'attività delegata di ricerca e localizzazione dell'indagato residente all'estero in luogo non precisato (art. 169 comma IV c.p.p.), prima della declaratoria di irreperibilità ed al fine di procedere alla rituale notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.;

P.Q.M.

DISPONE l'archiviazione del procedimento.

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

L'Aquila, 23 aprile 2022.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(dott.ssa Guendalina Buccella)

26/04/2022

